

Ordine del Giorno (BOZZA)

Oggetto: **ADESIONE DEL COMUNE DI ... ALLA PETIZIONE NAZIONALE SUL DIRITTO ESIGIBILE ALLE CURE SOCIO-SANITARIE DOMICILIARI**

Premesso che

- in base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 “Definizione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea)”, divenuto Legge n. 289/2002 le cui norme sono cogenti ai sensi all’articolo 54, il Servizio Sanitario Nazionale e, per la parte di integrazione contributiva i Comuni, sono obbligati a garantire le prestazioni domiciliari integrate, semiresidenziali e residenziali a tutte le persone colpite da malattie gravemente invalidanti, agli anziani cronici non autosufficienti, nonché ai soggetti con handicap intellettuale grave ed ai pazienti con rilevanti disturbi psichiatrici e con limitata e nulla autonomia;
- le Asl e gli Enti gestori delle attività socio-assistenziali sono tenuti di conseguenza a fornire gli interventi di loro competenza a tutti i cittadini sopra indicati;
- detti obblighi sono previsti dai LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) il cui obbligo di attuazione è stabilito dall’articolo 117 (comma 2, lettera m) della Costituzione Italiana.

Rilevato

- che nell’ambito delle cure domiciliari, si ricomprendono non soltanto le attività sanitarie quali la medicina generale e specialistica, gli interventi infermieristici e riabilitativi, ecc. bensì anche le «*prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona*» (Allegato 1.C, Dpcm 29/11/2001);
- che le prestazioni sopra indicate devono essere fornite a totale carico del Servizio Sanitario Nazionale, ad esclusione di quelle riguardanti «*prestazioni di aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona*» che sono a carico della sanità nella misura del 50% (e per il restante 50% a carico dell’utente o dei Comuni laddove l’utente non disponga di sufficienti risorse economiche);
- che sono notevoli i benefici per le persone non autosufficienti curate ed assistite a domicilio, nonché i corrispondenti risparmi realizzati dal Servizio Sanitario Nazionale.

Preso atto

- che è in corso la “Petizione popolare nazionale al Parlamento ed al Governo per il diritto prioritario alle prestazioni socio-sanitarie domiciliari delle persone non autosufficienti”, (scadenza 31 dicembre 2015) promossa da un Comitato nazionale che riunisce numerose associazioni di volontariato e promozione sociale italiane, che specifica:

- che venga riconosciuto il prioritario diritto pienamente esigibile alle prestazioni domiciliari, in tutti i casi in cui possono essere fornite a domicilio e volontariamente accettate dai familiari;
- il ruolo determinante e sostanziale di ciascuna famiglia nella presa in carico di persone non autosufficienti per il relativo accudimento al fine di assicurare il necessario sostegno domiciliare.

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di ... :

- aderisce alla *«Petizione popolare nazionale al Parlamento e al Governo, nonché alle Regioni a statuto ordinario e speciale, alle Province autonome di Bolzano e Trento e ai Comuni: “Diritto alle prestazioni domiciliari sancito dai Lea, Livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria a favore delle persone non autosufficienti”, che viene allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale*
- ribadisce che venga riconosciuto ai soggetti terzi ed ai congiunti che assicurano le prestazioni domiciliari il ruolo di volontari intrafamiliari che, pur non avendo alcun obbligo giuridico di svolgere attività di competenza delle ASL e dei Comuni assumono le impegnative incombenze riguardanti le persone non autosufficienti e pertanto venga ad essi versato un rimborso economico forfettario per le spese sostenute;
- ribadisce quanto confermato dalle sentenze n. 154, 156 e 157 del Tar del Piemonte e cioè che le prestazioni domiciliari di *«aiuto infermieristico e assistenza tutelare alla persona»* sono *«da ricondurre ai Livelli essenziali di assistenza (Lea), con conseguente mantenimento del 50% del loro costo a carico del Servizio sanitario nazionale»* anche quando *«fornite da persone prive di attestato professionale (e quindi diverse dall'operatore sanitario: ad es., assistente familiare, badante, familiari medesimi, ecc.), finalizzate ad assistere il paziente non autosufficiente nei vari momenti della sua vita domiciliare»*;
- invita il Governo, la Camera dei Deputati ed il Senato ad assumere le iniziative necessarie per assicurare la corretta attuazione e la concreta esigibilità delle prestazioni sanitarie e delle cure socio-sanitarie, previste dai Lea, alle persone con handicap invalidanti, agli anziani malati cronici non autosufficienti, ai soggetti colpiti dal morbo di Alzheimer o da altre forme neurodegenerative e di demenza senile e ai pazienti psichiatrici, assicurando loro l'erogazione delle prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001, concernente i livelli essenziali di assistenza, come previsto dalla Risoluzione n. 8-00191 approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera l'11 luglio 2012;
- si impegna ad inviare copia del presente Ordine del giorno:

- al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed a tutti i Gruppi Parlamentari della Camera e del Senato;
 - ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
 - al Presidente della Regione ed a tutti i Gruppi Consiliari;
 - al Presidente della Provincia di a tutti i Componenti del Consiglio provinciale;
- richiede un intervento dell’Anci presso la Regione ed il Governo affinché il tema della non autosufficienza – in specifico le prestazioni socio-sanitarie domiciliari - sia centrale nella destinazione di risorse provenienti dalla Sanità e dal Fondo socio-assistenziale, per l’ottenimento delle stesse.

I COSIGLIERI COMUNALI:

.....

.....

.....

.....